



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2011 (05.01.12)
(OR. en)**

18480/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0396 (NLE)**

**ACP 249
FIN 1050
RELEX 1331
DEVGEN 344**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	9 dicembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 836 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 836 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2011
COM(2011) 836 definitivo

2011/0396 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE

{SEC(2011) 1459}

{SEC(2011) 1460}

RELAZIONE

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, prevede l'adozione di protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale.

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 costituisce l'allegato Ib dell'accordo.

Riguardo al quadro finanziario pluriennale post-2013, nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"² la Commissione europea ha presentato il volume complessivo (30 318,7 milioni di EUR a prezzi 2011, ossia 34 275,6 milioni di EUR a prezzi correnti) proposto nell'ambito dell'11° FES per la cooperazione con i paesi ACP e i paesi e territori d'oltremare (PTOM).

La Commissione presenterà una comunicazione in cui descrive i principali elementi che potrebbero figurare nell'accordo interno per l'11° Fondo europeo di sviluppo nel periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2020³.

Anche l'allegato I dell'accordo di Cotonou dovrà essere modificato di conseguenza per aggiungervi un altro protocollo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. La Commissione propone pertanto di inserire nell'accordo di Cotonou un nuovo allegato 1c (il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020).

La struttura di tale quadro finanziario e la ripartizione tra i vari strumenti del FES riprendono in ampia misura quelle applicate al 10° FES, ad eccezione del Fondo investimenti che sarà alimentato con i rimborsi dai Fondi del 9° e del 10° FES. La Commissione europea presume che l'Unione europea e gli Stati membri raggiungano un accordo sul meccanismo di finanziamento (l'11° Fondo europeo di sviluppo), sul periodo di applicazione (2014-2020) e sull'importo dei fondi da assegnare a tale meccanismo ai fini dell'attuazione del partenariato ACP-UE e che i rappresentanti dei governi degli Stati membri sottoscrivano un accordo interno per l'11° Fondo europeo di sviluppo.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

² COM(2011) 500.

³ COM(2011) 837.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁴, modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005⁵ e a Ouagadougou il 22 giugno 2010⁶ (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE"), prevede l'adozione di protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale.
- (2) A norma del paragrafo 7 dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme agli Stati ACP, una verifica dei risultati valutando, tra l'altro, il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi.
- (3) [In data ...] l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno convenuto di stabilire il meccanismo di finanziamento (l'11° Fondo europeo di sviluppo), il periodo di applicazione (2014-2020) e l'importo dei fondi da assegnare a tale meccanismo ai fini dell'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-UE.
- (4) I rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato un accordo interno per l'11° Fondo europeo di sviluppo,

⁴ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

⁵ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

⁶ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE relativamente al protocollo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 si basa sulla proposta di decisione del Consiglio dei Ministri ACP-UE in allegato.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto di

decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE

che adotta un protocollo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁷, modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005⁸ e a Ouagadougou il 22 giugno 2010⁹ (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 95, paragrafo 2, e l'articolo 100,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del paragrafo 7 dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme agli Stati ACP, una verifica dei risultati valutando, tra l'altro, il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi.
- (2) L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno convenuto di stabilire il meccanismo di finanziamento (l'11° FES), il periodo di applicazione (2014-2020) e l'importo dei fondi da assegnare a tale meccanismo ai fini dell'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-UE.
- (3) Il protocollo che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 viene inserito nell'accordo come allegato Ic,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione è adottato come nuovo allegato Ic dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...], il [...]

⁷ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

⁸ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

⁹ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente

ALLEGATO

All'accordo di partenariato ACP-UE è aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO Ic

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

1. Ai fini precisati nel presente accordo e per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2014, l'importo globale dei contributi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP nell'ambito del presente quadro finanziario pluriennale è pari a 34 718,4 milioni di EUR, come specificato ai punti 2 e 3.
2. L'importo di 32 218,4 milioni di EUR nell'ambito dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) è disponibile a decorrere dall'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale. Esso è ripartito tra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente:
 - (a) 27 658,2 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Questo importo servirà a finanziare:
 - i programmi indicativi nazionali dei singoli Stati ACP;
 - i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionale e interregionale del gruppo degli Stati ACP;
 - (b) 3 960,2 milioni di EUR per finanziare la cooperazione regionale e interregionale con tutti gli Stati ACP o un gran numero di essi. La dotazione comprende un sostegno strutturale per il CSI e il CSA e per l'Assemblea parlamentare paritetica. La dotazione copre inoltre l'assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo n. 1 "relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte";
 - (c) 600 milioni di EUR per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni di cui all'allegato II "Modalità e condizioni di finanziamento" del presente accordo, sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell'assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 del suddetto allegato nel periodo dell'11° FES.
3. Le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti, tra cui i relativi abbuoni di interesse, sono gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Un importo fino a 2 500 milioni di EUR, complementare all'11° FES, è concesso dalla BEI sotto forma di prestiti sulle risorse proprie ed è soggetto a una clausola di revisione a medio termine. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell'allegato II del presente accordo, conformemente alle condizioni previste dallo statuto della BEI e alle corrispondenti disposizioni delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti stabilite in detto allegato. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente quadro finanziario pluriennale sono gestite dalla Commissione.
4. Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del presente quadro finanziario pluriennale, le rimanenze del 10° FES o dei FES precedenti e i fondi disimpegnati da progetti previsti nell'ambito di tali FES non

vengono più impegnati salvo decisione unanime del Consiglio dell'Unione europea, ad eccezione delle rimanenze e dei rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, esclusi i relativi abbuoni di interesse, e delle rimanenze ricavate dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (Stabex) a titolo dei FES precedenti il 9° FES.

5. L'importo globale del presente quadro finanziario pluriennale riguarda il periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2020. I fondi dell'11° FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi, non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio dell'Unione europea su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri nell'ambito del 9° e del 10° FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020.
6. Il comitato degli ambasciatori, a nome del Consiglio dei ministri ACP-UE, può adottare le opportune misure nei limiti dell'importo globale del quadro finanziario pluriennale per far fronte alle esigenze di programmazione nell'ambito di una delle assegnazioni di cui al punto 2, compresa la riassegnazione di fondi tra di esse.
7. Le parti possono decidere di procedere ad una verifica dei risultati valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l'incidenza dell'aiuto fornito. Tale verifica sarà effettuata in base a una proposta elaborata dalla Commissione.
8. Qualsiasi Stato membro può fornire alla Commissione o alla BEI contributi esterni volontari per sostenere gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. Occorre garantire la titolarità di queste iniziative a livello nazionale da parte degli ACP."